ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1581 del 03/04/2018

Oggetto DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE DITTA CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA DI CAMPEGINE

Proposta n. PDET-AMB-2018-1676 del 03/04/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre APRILE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n.17192/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA" – Campegine.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** acquisita agli atti con prot.n.PGRE/2016/5706 del 30/05/2016 e successive integrazioni acquisite in data 28/03/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA"** ubicato nel Comune di **Campegine – Via Milanello n.1** – **Loc. Caprara** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.		



Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale		
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06		
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico		

- 2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia n.prot. 28186/30/2012 del 22/05/2012:
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Allegato 2 Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Allegato 3 Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.



Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale				
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi				
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06				

La Ditta **"CASEIFICIO AGRICOLO DEL MILANELLO TERRE DI CANOSSA"** è autorizzata a svolgere le attività di **trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano** nell'impianto ubicato in Comune di **Campegine – Via Milanello n.1 – Loc. Caprara -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazi one (mg/Nmc)	NOTE			
E1	CENTRALE TERMICA A METANO (1550 Kw)	1481	Oltre il colmo del tetto	5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)			
E2	CENTRALE TERMICA A METANO (780 Kw)	745	Oltre il colmo del tetto	2,5	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)			
E3	GENERATORE DI CORRENTE A GASOLIO									
E4	CALDAIA A METANO A SERVIZIO DEI REPARTI PRODUTTIVI (< 35 Kw)	7								
E5	CALDAIA A METANO A SERVIZIO SPOGLIATOI (< 35 Kw)	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.								

^(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il camino dell'emissione E3 deve essere posto oltre il colmo del tetto;
- 3) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

I limiti di emissione per <u>il materiale particellare e gli ossidi di zolfo</u> si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL

^(**) Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.183/2017



- 4) Entro <u>30 giorni</u> dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1 2. <u>Il primo campionamento sulle emissioni E1 ed E2 dovrà essere eseguito entro 180 gg dal ricevimento della presente autorizzazione.</u>
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/ 5706 del 30/05/2016 e successive integrazioni acquisite in data 28/03/2018.
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.



Inoltre si precisa che:

- 1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
- 2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
- **a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- **b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale delle
 acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la
 lavorazione del latte, alla cui rete si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi
 igienici dello stabilimento.
- La ditta svolge attività di lavorazione di circa 15.330 t/anno di latte per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano e derivati.
- Le acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi dimensionato per una portata giornaliera di 29,54 m³ costituito da:
 - pozzetto dotato di pompa di sollevamento;
 - vasca equalizzazione aerata, ampliata rispetto alla precedente, della capacità di 30,1 m³ nella quale viene insufflata aria;
 - vasca di denitrificazione della capacità di 20,5 m³;
 - 5 vasche, delle quali 4 esistenti, per l'ossidazione biologica della capacità totale di 160 m³ nelle quali viene insufflata aria;
 - vasca di sedimentazione del volume di 12 m³ e superficie di 7 m² di nuova realizzazione;
 - sedimentatore esistente uguale al precedente;
 - vasca di ispessimento dei fanghi del volume di 50 m³.
- E' prevista inoltre una vasca di accumulo delle acque di salamoia del volume di 31 m³ non collegata all'impianto di depurazione, tali reflui verranno smaltiti come rifiuti.
- Lo scarico è in atto per 365 giorni all'anno e per 20 ore al giorno per una portata scaricata di circa 10.370 m³/anno.
- L'approvvigionamento idrico è da 2 pozzi per un prelievo totale di circa 10.730 m³/anno, il 90% viene utilizzato per il processo produttivo ed il restante 10% per i servizi.
- Sono presenti altri 2 punti di scarichi di acque bianche non oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il fossato adiacente lo stabilimento che si immette nel Cavo Lorone, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni

- Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
- 2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla scrivente



ARPAE SAC e Servizio Territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

- 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto).
- 6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
- 7. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, fanghi di depurazione e agli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D. Lgs. 152/06.
- 8. La Ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta ad aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango e delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 10. Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
- 11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 13. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note alla scrivente ARPAE.
- 14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.
- 15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati alla scrivente ARPAE SAC e Servizio Territorialmente competente, i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.



Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal monitoraggio acustico ambientale redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale risulta che i valori registrati presso il perimetro aziendale ed in prossimità dei ricettori sensibili individuati risultano inferiori ai limiti diurni associati alla classe V ed alla classe III di 60 dB(A). Inoltre dall'analisi dei dati risulta un livello tale da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB(A) per il periodo diurno.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.